

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Aiuto meccanica/Aiuto meccanico con certificato federale di formazione pratica (CFP)

del 3 novembre 2008

45906 **Aiuto meccanica CFP/Aiuto meccanico CFP**
Mechanikpraktikerin EBA/Mechanikpraktiker EBA
Praticienne en mécanique AFP/Praticien en mécanique AFP

*L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),
di concerto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO),*

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale (OFPr);

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza 5 del 28 settembre 2007³ concernente la legge sul lavoro (OLL 5),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Denominazione e profilo professionale

¹ La denominazione professionale è aiuto meccanica CFP/aiuto meccanico CFP.

² Gli aiuto meccanici CFP lavorano nell'ambito della costruzione di macchinari, della lavorazione del metallo e della costruzione di impianti e apparecchi. Eseguono semplici lavori di fabbricazione e sono in grado di utilizzare utensili, apparecchiature tecniche, mezzi di misurazione e strumenti di prova. Partecipano ai processi di lavoro, quali il montaggio e la manutenzione di macchinari e impianti.

Gli aiuto meccanici CFP svolgono gli incarichi a loro affidati in modo sistematico, efficiente e autonomo. Sono abituati a lavorare in gruppo. Rispettano i principi della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e dell'ambiente.

RS 412.101.220.87

¹ RS 412.10

² RS 412.101

³ RS 822.115

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura due anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Obiettivi ed esigenze

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo l'articolo 4.

² Per mettere in pratica le competenze operative sono necessarie le risorse di cui all'articolo 5.

Art. 4 Competenze operative

¹ La formazione tecnica di base comprende la seguente competenza operativa:

b.1 lavorare pezzi manualmente.

² Lo sviluppo della competenza operativa della formazione tecnica di base è vincolante per tutte le persone in formazione.

³ La formazione complementare funge da preparazione specifica per la formazione approfondita, i suoi contenuti e la sua durata sono scelti dall'azienda di tirocinio.

⁴ La formazione approfondita comprende le seguenti competenze operative:

b.1 tornire pezzi secondo direttive con torni convenzionali;

b.2 fresare pezzi secondo direttive con fresatrici convenzionali;

b.3 produrre pezzi con l'aiuto delle tecniche di punzonatura;

b.4 lavorare lamiere e profilati;

b.5 saldare pezzi e trattarli ulteriormente;

b.6 gestire impianti di produzione;

b.7 assemblare pezzi e componenti per formare gruppi di costruzione e controllarne il funzionamento;

b.8 eseguire lavori di manutenzione.

⁵ Nella formazione approfondita ogni persona in formazione deve sviluppare almeno due competenze operative.

Art. 5 Risorse

¹ Per risorse si intendono le conoscenze, le capacità e i comportamenti rilevanti per lo sviluppo delle competenze operative. Le risorse vengono suddivise in risorse professionali, metodologiche e sociali.

² Nella fase di sviluppo delle risorse tutti i luoghi di formazione collaborano strettamente fra di loro e coordinano i propri contributi.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 6

¹ All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

³ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL ⁵⁴, le persone in formazione possono essere coinvolte, a seconda del loro stato di formazione, per il servizio e la manutenzione di impianti, come macchine, motori d'avviamento, impianti di trasporto e la manipolazione di utensili che comportano un notevole pericolo d'infortunio, nonché per il servizio e la manutenzione di recipienti a pressione con contenuto nocivo, infiammabile o esplosivo. Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio.

Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 7 Parti svolte dai luoghi di formazione

¹ La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 720 lezioni. Esso include 80 lezioni per l'insegnamento dello sport.

³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 24 e massima di 36 giornate di otto ore e si svolgono durante il primo anno di formazione;

⁴ RS 822.115.2

Art. 8 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

² I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

Art. 9 Piano di formazione

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall'UFFT.

² Esso specifica le competenze operative e le risorse di cui agli articoli 4 e 5 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce il tipo di competenze operative attese in determinate situazioni di lavoro;
- c. definisce le risorse necessarie per lo sviluppo delle competenze operative;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative e le risorse alle procedure di qualificazione.

³ Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- c. i campi di qualificazione e la nota relativa all'insegnamento professionale menzionati nel certificato delle note di cui all'articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all'articolo 19;
- d. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

⁴ Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per aiuto meccanico CFP con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 10 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006⁵ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁵ RS 412.101.241

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda

Art. 11 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere *a, b* OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di polimeccanico e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di polimeccanico qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di meccanico di produzione e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. attestato federale di capacità di meccanico di produzione qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- e. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze nel campo dell'aiuto meccanico CFP e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- f. diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale.

Art. 12 Numero massimo di persone in formazione

¹ In un'azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

- a. è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b. sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

² Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

³ Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in più.

⁴ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità oppure di un certificato federale di formazione pratica nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 13 Formazione in azienda

¹ La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

² Il formatore controlla e firma tale documentazione almeno una volta a semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta a semestre.

³ Alla fine di ogni semestre il formatore rileva in un rapporto scritto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

Art. 14 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Formazione nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze.

² I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei corsi interaziendali di cui all'articolo 18 capoverso 4.

Sezione 8: Procedura di qualificazione

Art. 16 Ammissione

¹ È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l'esame finale.

² Dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione a una procedura di qualificazione di cui all'articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo professionale dell'aiuto meccanico CFP.

Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento

¹ Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative e le risorse di cui agli articoli 4 e 5.

² Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale (LPI) della durata di 16-40 ore. L'esame verte su una competenza operativa della formazione approfondita. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento, del materiale relativo ai corsi interaziendali e della letteratura specializzata;
- b. «cultura generale». Per l'esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione è superata se la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e delle note relative all'insegnamento professionale. Vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento;
- c. nota relativa all'insegnamento professionale: 20 per cento;
- d. nota dei corsi interaziendali: 20 per cento.

³ La nota relativa all'insegnamento professionale è data dalla media, arrotondata alla mezza nota o alla nota intera, di tutte le note semestrali relative all'insegnamento professionale dal primo al quarto semestre compreso.

⁴ La nota dei corsi interaziendali è data dalla media, arrotondata alla mezza nota o alla nota intera, di tutti i controlli delle competenze dei corsi interaziendali.

Art. 19 Ripetizioni

¹ La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

² Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, rimane valida la nota relativa all'insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

⁶ RS 412.101.241

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

Art. 20 Caso particolare

¹ Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza e la procedura di qualificazione secondo la presente ordinanza, vengono meno la nota relativa all'insegnamento professionale e la nota dei corsi interaziendali.

² Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 70 per cento;
- b. cultura generale: 30 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titoli

Art. 21

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve il certificato federale di formazione pratica (CFP).

² Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «aiuto meccanica CFP/aiuto meccanico CFP».

³ Nel certificato delle note figurano:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e le note relative all'insegnamento professionale.

Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per la formazione di base nell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera

Art. 22

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per la formazione di base nell'ambito dell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera ha la seguente composizione:

- a. da 10 a 12 rappresentanti dei datori di lavoro;
- b. da 3 a 4 rappresentati dei lavoratori;

- c. da 3 a 4 rappresentanti dei docenti delle materie professionali;
- d. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni ⁷. Essa si autocostruisce.

⁴ La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 9 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni;
- b. richiede all'UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all'articolo 4.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni transitorie

¹ I titolari di un attestato cantonale di formazione empirica rilasciato tra il 2003 e il 2010 nell'ambito dei progetti pilota «Maschinenbaupraktiker/in» o «aiuto meccanico» ricevono, su richiesta e a partire dal 2011, dall'ufficio cantonale preposto alla formazione professionale, il certificato federale di formazione pratica di «aiuto meccanico CFP».

Art. 24 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

² Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (artt. 18-21) entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

3 novembre 2008

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia

La direttrice: Ursula Renold

⁷ RS 172.31

